



IL DIRETTORE GENERALE

GIUSEPPE BORTONE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2012. 0148498

del 18/06/2012



AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

PARCHI NAZIONALI

ENTI GESTORI PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITÀ

COMUNITA' MONTANE

UNIONI DEI COMUNI

e p.c. CORPO FORESTALE DELLO STATO
Coordinamento regionale

LORO SEDI

Oggetto: Applicazione dell'art. 26 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree protette.

Come noto il Decreto in oggetto ha modificato la definizione di bosco di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 227/2001 con la conseguenza che *"le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli"* non sono da considerarsi boschi, anche se di superficie superiore ai 2.000 mq.

Con la presente si ritiene opportuno sottolineare il fatto che tali formazioni boscate a volte sono state realizzate in aree protette e/o nei siti della Rete Natura 2000 e, a tale proposito, si precisa che il Decreto in oggetto non ha modificato in alcun modo i vincoli e le procedure autorizzative derivanti da altre normative.


Pertanto, si ricorda che all'interno delle aree protette (Parchi e Riserve) e dei siti Natura 2000, qualora il proprietario del terreno ove sono ubicati tali impianti forestali artificiali abbia intenzione di provvedere al loro espianto ed alla successiva messa a coltura delle relative superfici, prima di procedere all'avvio dei lavori deve, comunque, ottenere il preventivo nulla-osta, ai sensi della L.R. n. 6/2005 e della L.R. n. 24/2011 (nel caso di un'area ricompresa in un

parco nazionale o regionale o in una riserva naturale), o la valutazione di incidenza, ai sensi della L.R. n. 7/2004 (per valutare se l'intervento ha effetto sulle specie e sugli habitat protetti all'interno dei siti Natura 2000), in quanto tali verifiche e vincoli di natura ambientale trovano il loro presupposto in normative specifiche che non sono state abrogate dal decreto nazionale in oggetto e che derivano, inoltre, da normative comunitarie vincolanti.

In ogni caso, qualora vi fossero i presupposti per consentirne l'estirpazione, occorre individuare, attraverso la documentazione disponibile, la delimitazione degli elementi relativi alle formazioni realizzate con le misure agro-ambientali oggetto di possibile eliminazione, distinguendoli da eventuali altri elementi di origine naturale o artificiale, preesistenti alla sottoscrizione dei contratti agro-ambientali, i quali non sono da assimilare fra loro.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Bortone



PRN fb

